



Indennità di reperibilità

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27/03/2012;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo dei dipendenti dell'Università degli Studi di Cagliari in vigore dal 01/12/2004, ed in particolare l'art.37, comma 3, che prevede che il servizio di reperibilità non può essere assegnato per più di dieci giorni al mese;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Università siglato in data 16/10/2008, ed in particolare il comma 4 dell'art.56, che prevede che ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese;

VISTO l'accordo di contrattazione integrativa sottoscritto in data 28/12/2010;

VISTA la D.D.A. n. 112 del 16/04/2010, con la quale sono individuati i nominativi dei dipendenti destinatari dell'indennità di reperibilità e successive integrazioni;

CONSIDERATO che, al fine di uniformare la regolamentazione alle disposizioni del C.C.N.L., nell'ambito del contenimento della spesa, occorre portare a sei giorni il numero massimo di giornate di reperibilità per ogni dipendente, così come previsto dal succitato art.56 del CCNL, successivo all'art.37 del CCI;

CONSIDERATO che, in relazione all'inciso "di norma" di cui al sopra citato comma 4 dell'art. 56 del CCNL, e per la particolarità del servizio svolto, e nel rispetto comunque del limite massimo consentito in contrattazione integrativa, le giornate di reperibilità per i dipendenti afferenti alle Direzioni Reti e Servizi Informatici ed Opere Pubbliche ed Infrastrutture possono essere confermate a dieci giorni mensili;

### DISPONE

ARTICOLO 1 – A decorrere dal mese di marzo 2015, ai sensi del comma 4 dell'art.56 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/10/2008, il personale non potrà effettuare più di 6 giornate di reperibilità al mese e per non più di due volte in giorni festivi nell'arco di un mese.

ARTICOLO 2 - Per le motivazioni di cui alle premesse della presente D.D.G., è escluso dal limite di cui all'art.1 il personale afferente alle Direzioni Reti e Servizi Informatici ed Opere Pubbliche ed Infrastrutture, per il quale il limite massimo di giornate mensili di reperibilità è fissato in dieci giorni mensili.

ARTICOLO 3 – Il presente provvedimento sarà portato per informazione successiva all'attenzione della RSU e delle OO.SS. firmatarie del CCNL, ai sensi della lettera h) del comma 4 dell'art.6 del CCNL.

Cagliari,

Il Direttore Generale  
Dott. Aldo Urry